

## INDENNITÀ UNA TANTUM

---

*A breve il via alle istanze per il bonus di 200 euro*

---

Lo scorso 9 agosto 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 09.08.2022 n. 115 (c.d. "DL Aiuti-bis") che prevede un'**indennità una tantum** pari a **200 Euro** per un'ampia platea di lavoratori autonomi e professionisti.

È stato infatti istituito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo, pari a 600 milioni di euro, destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 riservata ai seguenti soggetti:

- **lavoratori autonomi** e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS
- **professionisti** iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza alternativi riconosciuti.

Tale misura è aggiuntiva e distinta rispetto all'indennità già prevista dal precedente D.L. 17.05.2022 n. 50 (c.d. "DL Aiuti") per i soli lavoratori dipendenti, per i quali la stessa veniva liquidata dal datore di lavoro direttamente in busta paga.

Tra gli **enti di previdenza alternativa riconosciuti dall'INPS** sono compresi:

- Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali;
- Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;
- Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;
- Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti;
- Cassa nazionale del notariato;
- Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
- Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Al fine di poter beneficiare dell'indennità occorre che i lavoratori autonomi e professionisti abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2021, un **reddito complessivo non superiore a**



**35.000 euro**<sup>1</sup>, e che siano **già iscritti all'INPS o alla cassa professionale** alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18 maggio 2022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

La spettanza del contributo sarà inoltre soggetta a verifica dall'Ente preposto e subordinata alla **regolarità dei versamenti contributivi** (con necessario versamento di almeno un versamento totale o parziale con competenza dall'anno 2020).

Ai fini dell'operatività del Fondo sarà tuttavia necessario attendere l'adozione di apposito **decreto attuativo**, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, che dovrà determinare criteri e modalità per la concessione dell'indennità nonché la quota del limite di spesa (euro 600 milioni) da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza alternative già citate.

Sotto il profilo operativo, i lavoratori autonomi e i professionisti dovranno presentare **apposita domanda** all'INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti (nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali), i quali saranno tenuti a verificare la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio e ad erogarlo nel rispetto delle risorse stanziare.

L'INPS e le casse professionali procederanno quindi successivamente all'erogazione dell'indennità in ragione dell'**ordine cronologico delle domande presentate e accolte** sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti (pena eventuale successivo recupero dell'indennità indebitamente ricevuta).

\* \* \*

Al momento non sono state fornite indicazioni in merito alla data precisa a partire dalla quale sarà possibile presentare le istanze, seppur alcuna stampa specialistica ipotizzi la data del 15 settembre p.v.

Inoltre, vista e considerata la modalità di riconoscimento del contributo per ordine cronologico di presentazione dell'istanza (secondo il c.d. meccanismo del **click day**), lo Studio non potrà garantire in alcun modo il buon esito della procedura ed è perciò auspicabile e raccomandato un invio autonomo della domanda.

Pertanto, in attesa di ulteriori e successive comunicazioni ed indicazioni operative, si invita ad una preliminare verifica delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità nonché a dotarsi, qualora non fosse già in possesso, della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) che sarà necessaria per il concreto invio della domanda.

Lo Studio si rende disponibile a fornire ogni ulteriore necessaria informazione e delucidazione nella figura dei consueti referenti interni, cui si chiede di fare riferimento.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il valore di euro 35.000 non corrisponde al dato di fatturato ma al reddito assoggettabile a IRPEF al netto, pertanto, dei contributi previdenziali versati.